



U.R.P.C.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 24;

VISTO il Regolamento di Ateneo sulle progressioni tra le aree del personale tecnico-amministrativo, emanato con Decreto rettorale n. 553 del 10.02.2025 e, in particolare, il Titolo II rubricato "Procedure transitorie in deroga";

VISTO il proprio decreto n. 946 del 21.07.2025, parzialmente rettificato con DG. n. 1013 del 31.07.2025, con il quale è stata indetta la procedura valutativa finalizzata alla progressione tra le aree, ai sensi dell'art. 92, commi 5 e 6 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 - triennio 2019-2021 e del titolo II rubricato "Procedure transitorie in deroga", del vigente Regolamento di Ateneo sulle progressioni tra le Aree del personale tecnico-amministrativo, per la copertura, tra l'altro, di n. 41 posti nell'Area dei Funzionari, settore tecnico-informatico/scientifico-tecnologico, per le esigenze delle strutture dell'Università;

VISTO l'art. 1 del suindicato decreto, rubricato "Indizione e requisiti di ammissione" che prevede, tra l'altro, ai fini dell'ammissione alla procedura valutativa, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti entro la data di scadenza del bando:

- a) laurea (triennale o magistrale/specialistica o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione
oppure
- b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;

CONSIDERATO che il succitato art. 1, ai successivi periodi dispone, testualmente, che

"Tutti i/le candidati/e sono ammessi/e alle procedure con riserva. L'Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase delle procedure valutative, l'esclusione del/la candidato/a per difetto dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai/le candidati/e esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonimizzata come descritto al successivo art. 3, nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo. La pubblicazione al citato Albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge".

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 3 del bando in parola prevede, tra l'altro, l'inoltro della domanda di partecipazione alla procedura *de qua*, unitamente agli eventuali allegati richiesti, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante l'utilizzo dell'applicazione informatica dedicata alla pagina <https://pica.cineca.it/unina>;

VISTE le domande di partecipazione alla procedura valutativa in parola estratte, unitamente ai relativi allegati, dalla predetta procedura telematica alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande medesime, fissato con il suddetto decreto;

ACCERTATO che il/la candidato/a – identificato/a con il numero ID della domanda 2365487- ha dichiarato nell'istanza di partecipazione il possesso della laurea (triennale o magistrale/specialistica o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;

VISTA la nota assunta al protocollo di Ateneo al n. 14830 del 4.02.2026, con la quale l'Ufficio Personale Tecnico amministrativo ha comunicato che il/la suddetto/a candidato/a non possiede il requisito dei 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 1, di dover procedere all'esclusione del/la suddetto/a candidato/a dalla procedura *de qua*, per mancanza dei requisiti di accesso alla procedura;

DECRETA

Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

ART. 1) Il/la candidato/a individuato/a con il numero identificativo della domanda n. 2365487 è escluso/a dalla procedura valutativa finalizzata alla progressione tra le aree, ai sensi dell'art. 92, commi 5 e 6 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 - triennio 2019-2021 e del titolo II rubricato "Procedure transitorie in deroga", del vigente Regolamento di Ateneo sulle progressioni tra le

Area del personale tecnico-amministrativo, per la copertura, tra l'altro, di n. 41 posti nell'Area dei Funzionari, settore tecnico- informatico/scientifico-tecnologico, per le esigenze delle strutture dell'Università - indetto con proprio decreto n. 946 del 21.07.2025, parzialmente rettificato con proprio decreto n. 1013 del 31.07.2025, in quanto non è in possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 1 lett. a) del bando in parola.

ART. 2) Conformemente a quanto prescritto dall'art. 1 del suddetto decreto, l'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai/le candidati/e esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonimizzata, nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

ART. 3) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Il foro competente è quello di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro BUTTÀ

SaP/rn

Area Risorse Umane
la Dirigente: dott.ssa Luisa DE SIMONE
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Federica Saulino, Capo dell'Ufficio
e-mail: uff.reclperscontr@unina.it
PEC: uff.reclperscontr@pec.unina.it
Tel: 0812537703/37813/30928